Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà AFFIDAVIT

Sottoscritta da persona umana essente vivente, maggiorenne con personalità giuridica come da art. 16 parte terza "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici " L. 881/1977
DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O A GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI E PRIVATI

Esente da imposta di bollo (allegato-B-DPR-642-1972/ ex art. 14, ex art. 37 DPR-445-2000)

Oggetto: Statuto Ente in Trust GIANNELLI ROBERTO

Giurisdizione: Jersey Law (L.364/89)

- ATTO ESTERO PRODUCIBILE IN GIUDIZIO IN OGNI SEDE NAZIONALE E IN TUTTE LE CORTI INTERNAZIONALI -

Luogo, Lugano (CH) 03 Settembre 2021

Prot. Interno nº: rg 006-09-2021 - STATUTO

PREAMBOLO

Il sottoscritto, alle III.me S.S.V.V. ex legibus già nota personalità giuridica, Roberto Giannelli , de iure et de facto Agente Diplomatico, Trustee e Legale Rappresentante Delegato, Titolato ed Accreditato Notaro, Ambasciatore di Pace in Missione Diplomatica Effettiva Permanente, con Titolarità Esclusiva Assoluta in Nome e per conto del rispettivo STATO, Affari ed ENTE Essente Costituente Extraterritoriale di Rappresentanza Estera e senza finalità di Lucro in Diritto Internazionale, Costituito in Trust Morale d'Altissimo Obiettivo di Scopo Umanitario in Diritto Internazionale denominato: GIANNELLI ROBERTO da ENTE Essente costituente in STATO Giannelli, Istituito a Tutela della Persona Umana ed essere umano Nato Libero ed Uguale in Dignità e Diritti in Stato Giannelli e tutore di Famiglia GIANNELLI; STATO ed ENTE Morale Costituito in Ottemperanza ai Consensi, Trattati, Patti, Convenzioni, Istanze Diplomatiche, Dichiarazioni, Crediti e Titoli dei Dichiaranti e degli Obblighi Giuridici Esistenti nel Diritto Internazionale Accolti, Accreditati, Recepiti e Rilasciati alla P.A. Competente TUTTA della Repubblica Italia GARANTE attraverso lo STATO ESECUTORE; CON LA PRESENTE come da pubblicità e notifica dei Titoli Diplomatici e Crediti Esigibili Recepiti e Rilasciati, ACCREDITATI, FONDATI, ACCOLTI dalla Repubblica Italia GARANTE attraverso lo STATO ITALIA ESECUTORE; PREFETTURE U.T.G., TRIBUNALI, PROCURE, Pubblica Amministrazione Competente, Legalmente e Pubblicamente depositati in Pubblicità presso il Castelfranco Emilia (MO), al Protocollo Univoco nº 18721/2021 del 14/05/2021 PER FONDATO DIRITTO DI POSIZIONE, in ottemperanza ai CANONICI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, UGUAGLIANZA ED ETICA DELLA RECIPROCITÀ TRA ENTI e STATI

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito secondo quanto prescritto da legge

DICHIARA

che è amministrato da Roberto Giannelli (Trustee) su disposizione di roberto giannelli (Settlor) un Living Trust di alto scopo umanitario denominato Giannelli Roberto segregante "GIANNELLI ROBERTO" e "GIANNELLI di Roberto" in giurisdizione internazionale in forza di Legge di Jersey (Autodichiarato) e normato in Vostro ordinamento interno secondo L.364/1989, nell'intento di comunicare con ENTI GIURIDICI, dai quali il Settlor è preservato; Living Trust notificato per pubblicità con Atto Pubblico al Comune di Castelfranco Emilia (MO), al Protocollo Univoco N° 18721/2021 del 14/05/2021;

di avere ed esercitare in pieno potere la qualità di Amministratore fiduciario e Trustee e Individuo Soggetto di tutela in Diritto Internazionale, attestando la rivendicazione della personalità giuridica (ex art. 16 parte terza ratifica L. 881/1977) con pubblicità di atto TRUST con alto obiettivo di scopo umanitario, in base al principio di sussidiarietà (ex Art..118 c.2 Cost.);

 di essere il solo che ha Titolo per agire in qualità di Amministratore Fiduciario/ Trustee, Tutore e Curatore delle posizioni giuridiche in Trust Giannelli Roberto così espresse: "GIANNELLI ROBERTO" e "GIANNELLI di Roberto", come unico DISPONENTE del Diritto;

di aver costituito in base all'esistenza in vita del Trust debitamente notificato in precedenza, che a partire dalla data 21/07/2021 l'Ente in TRUST in giurisdizione internazionale e che viene reso ora in pubblicità, come "Organizzazioni e organismi extraterritoriali" in Rappresentanza Estera della Persona Giuridica operante in territorio Nazionale Italia (ex art. 2 L.605/1973)" denominato ENTE "GIANNELLI ROBERTO";

- la segregazione dei beni (Artt. 11 e 12 della "Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento", adottata a L'Aja l'1/7/1985, ratificata con la Legge n. 364/89) ed il trasferimento in TRUST di alto scopo umanitario in giurisdizione internazionale di tutti i TITOLI, ivi compresi depositi, conti correnti bancari e postali, autovetture, qualsivoglia ogni altro Titolo mobiliare ed immobiliare ascritti alle posizioni giuridiche in trust denominati: GIANNELLI ROBERTO ovvero ROBERTO GIANNELLI e GIANNELLI Roberto ovvero Roberto GIANNELLI e Giannelli Roberto e al codice fiscale in Trust (GNNRRT63T14D612C), e sue espressioni Grafiche, TITOLI in amministrazione fiduciaria di Roberto Trustee Giannelli come meglio di seguito descritti (elenco esemplificativo, non esaustivo):
 - "LIBRO REGISTRO Stato GIANNELLI
 - ■LIBRO REGISTRO IMMOBILIARE
 - **"LIBRO REGISTRO AUTOVETTURE**
 - **#LIBRO REGISTRO CONTRATTI E VINCOLI**
 - ■LIBRO DEGLI EVENTI

Il Trustee in carica è l'unico ad avere in custodia I libri contabili appartenenti al TRUST e su di essi è tenuto alla più assoluta riservatezza (vedi cap.13)

STANTE CIO' LE PARTI

A) II Debitore

Sono identificati come artefatti giuridici GIANNELLI ROMANO / ROBERTO GIANNELLI / GIANNELLI Roberto / Roberto GIANNELLI / Giannelli Roberto nonché di tutte le posizioni già date in pubblicità del trust GIANNELLI Roberto denominazioni in STATO GIURIDICO ITALIA di PERSONA FISICA e FINZIONE o SOGGETTO GIURIDICO ovvero CENTRO DI IMPUTAZIONE GIURIDICA e SOGGETTO PER TRUST, STATO GIURIDICO imposto Precedente, ora INTERDETTO in STATO Italia per effetto notifica TRUST e SEGREGATO nel trust Giannelli Roberto segregante "GIANNELLI ROBERTO" e "GIANNELLI Roberto" inclusivo dell'ex CODICE FISCALE PERSONALE UNIVOCO, conosciuto illegalmente anche con i documenti identificativi, non autorizzati ad esso stesso riferiti compresi i suoi relativi codici, espressi in stringhe alfanumeriche, ovvero espressi in banda magnetica e/o ogni loro possibile utilizzo in combinazione, per esteso e/o per segmenti di essi ed ogni e tutti gli artefatti giuridici, algoritmi inclusi, prodotti ex nihilo, ens legis dalla Repubblica ITALIA Garante attraverso lo STATO ITALIA ESECUTORE come da ogni altro ENTE pubblico e\o giuridico, ivi compreso ogni altro archivio, CANONICO e/o VATICANO e/o ESTERO, e di ogni origine che non sia consentito in forma scritta e consapevole dal Trustee Roberto Giannelli;

La nullità della valenza giuridica di tali artefatti giuridici è resa certa dall'Autocertificazione di Esistenza in Vita: **roberto** *di* **STATO giannelli** protocollo n. **18721/2021** *del* **14/05/2021** c/o ANAGRAFE di **Castelfranco Emilia (MO)** e dai suoi effetti inalienabili. Pertanto non è stato concesso nessun consapevole consenso in un preciso contratto, redatto appositamente per lo scopo, esente da vizi occulti, sottoscritto, firmato in umido e di conseguenza il consenso è qui negato dal *Trustee*, da sempre, ora e in perpetuo, tutti i diritti sono riservati, e per tale inconfutabile origine **roberto** *di* **STATO giannelli** possiede «STATO» giuridico superiore/paritario e in ogni e tutti i casi estraneo a Ordinamenti Giuridici di ogni ordine, origine e valore;

B) II Creditore:

si identifica in roberto Ente Essente Costituente di STATO giannelli Essere Umano, origine pregiuridica, Disponente/Settlor ovvero in ordine origine dell'esistenza di "Roberto Giannelli", di cui Roberto Giannelli nella qualità di proprio STATO personale di Personalità Giuridica (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ONU 1948 art. 6, Legge n° 881/1977 parte terza art. 16), Trustee del living trust Giannelli Roberto segregante "GIANNELLI ROBERTO" e "GIANNELLI Roberto", autorizzato ad operare come Amministratore Fiduciario Trustee Tutore Curatore, sollevando roberto di STATO giannelli dall'interazione con Ordinamenti Giuridici, creati ex nihilo, ens legis, che per questo motivo sono impossibilitati ad interagire con una Entità Pre Giuridica, quale è roberto di STATO giannelli.

C) II Beneficiario:

roberto di STATO giannelli I STATO giannelli di roberto è creditore assoluto, il quale gode di tutti i beni risultanti ed al quale vanno tutti i crediti di ogni operazione derivata dalle operazioni del TRUST ed opere generate dalla creatività dell'Essere Umano/Persona Umana valorizzata nello scopo del TRUST.

Il "Creditore" roberto di STATO giannelli tramite il suo amministratore fiduciario Roberto Trustee Giannelli e il "Debitore" GIANNELLI Roberto / Roberto GIANNELLI, GIANNELLI ROBERTO / ROBERTO GIANNELLI

STIPULANO e REDIGONO il seguente

STATUTO:

- 1) Il Preambolo forma parte integrante ed imprescindibile del presente STATUTO.
- 2) Si identificano lo "status" di Entità Pregiuridica del Disponente roberto di STATO giannelli e lo "STATO" di Soggetto in Diritto Internazionale dell'estensore Essere Persona Umana/Individuo, identificato in ruolo di Roberto Giannelli nel rispetto dei seguenti trattati:

- DICHIARAZIONE UNIVERSALE dei DIRITTI UMANI (Parigi 10 Dicembre 1948);
- CONVENZIONE DI GINEVRA con attenzione per la IV^a (12 Agosto 1949);
- CONVENZIONE EUROPEA per la SALVAGUARDIA dei DIRITTI dell'UOMO e delle LIBERTÀ FONDAMENTALI

(Trattati di Roma, 4/11/1950):

 LEGGE n° 848/1955 (ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, firmata a Roma il 04/11/1950 e del protocollo addizionale alla convenzione stessa, firmato

a Parigi il 20/03/1952);

 LEGGE n°881/1977 (Ratifica del PATTO INTERNAZIONALE del 1966, New York), pubblicato nel supplemento

della G.U. n° 333 del 07/12/1977:

• CARTA dei DIRITTI FONDAMENTALI dell' UNIONE EUROPEA (Carta di Nizza, 7 Dicembre 2000-2007);

CARTA EUROPEA dei DIRITTI UMANI nella CITTÀ (Venezia, Dicembre 2002);

forvenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento", adottata a L'Aja l'1/7/1985, ratificata

la Legge 9/10/1989 n. 364;

 oltre a quanto definito in Diritto Positivo COSTITUZIONE ITALIANA art. nº 10 ("L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute").

Di detti trattati internazionali ratificati si dispone legittimamente lo *jus causae* che sancisce chiaramente la giurisdizione internazionale della presente, preservando l'Uomo Naturale e Libero **roberto** *vivente e beneficiario di STATO famigliare* **GIANNELLI** di Nazione per nascita da Di **Coste** estraneo a tutti gli ordinamenti giuridici;

- 3) roberto vivente e beneficiario di STATO famigliare GIANNELLI di Nazione per nascita da Di Coste costituisce la "riaffermazione di preesistenza" (status pregiuridico) dalla quale l'esistenza di GIANNELLI ROBERTO deriva illegalmente ex nihilo, ens legis (si richiama a conferma la MEMORIA DI COSTITUZIONE NEL PROC. RG VG 4402/2014, rivolta al Tribunale di Milano D.SSA FERRUTA, in data 26/05/2014 e la relativa Ordinanza disposta dal Tribunale Presidente dott. Paola Corbetta in data 04/06/2014, che costituiscono precedente giuridico, gli originali sono archiviati agli atti nel tribunale di Milano) ad opera della Repubblica ITALIA Garante attraverso lo STATO ITALIA ESECUTORE, alla quale mai fu dato consenso da parte di roberto vivente e beneficiario di STATO famigliare GIANNELLI di Nazione per nascita da Di Coste I Giuseppa Di Coste e la base sulla quale la posizione giuridica INTERDETTA GIANNELLI ROBERTO, ora Beneficiario del trust "GIANNELLI ROBERTO", funziona come mezzo di contatto/trasmissione, garantendo al Creditore la capacità di interagire, contrattare, scambiare beni e servizi, commerciando con altre persone giuridiche e soggetti giuridici, creati ex nihilo, ens legis dalla Repubblica ITALIA Garante attraverso lo STATO ITALIA ESECUTORE e/o altri ENTI equivalenti ESTERI, senza soggiacere a Diritti Positivi e/o Ordinamenti Giuridici, nessuno escluso, fatta salva la Legge Naturale, con criteri condivisi con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU 1948), compreso l'intento/obbligo ad essere in onore e che non possono prevaricare roberto vivente e beneficiario di STATO famigliare GIANNELLI di Nazione per nascita da Di Coste (Disponente/Settlor), nè Roberto Trustee Giannelli (Amministratore Fiduciario) con Autocertificazione di Esistenza in Vita Prot. Nº 18721/2021 del 14/05/2021 c/o ANAGRAFE di Castelfranco Emilia
- 4) roberto vivente e beneficiario di STATO famigliare GIANNELLI di Nazione per nascita da Di Coste, costituisce la fonte dei beni e dei valori afferiti a GIANNELLI ROBERTO (in origine incapace di intendere, di volere e di agire in quanto costituito ex nihilo, ens legis e per questo avente forma fisica di contratto unilaterale, privo del necessario consenso di Roberto Giannelli Trustee e Legale Rappresentante Roberto Giannelli), attraverso l'esistenza senziente, l'esercizio di facoltà e del lavoro del "Creditore" roberto vivente e beneficiario di STATO famigliare GIANNELLI di Nazione per nascita da Di Coste, che forniscono i fattori/valori di costo sufficienti per sostenere qualsiasi contratto di sorta che COGNOME NOME possa eseguire e in riferimento al quale GIANNELLI ROBERTO possa essere considerato vincolato, nessun vincolo è ascrivibile in assenza di consenso redatto e firmato in umido da Roberto Trustee Giannelli, Legale Rappresentante di Persona FISICA e Tutore come da protocollo nº 18721/2021 del 14/05/2021, c/o Comune di Castelfranco Emilia (MO):
- 5) Al fine di garantire la sicurezza del pagamento di tutte le somme che potrebbero essere illegalmente considerate dovute e ancora da pagare, e di quelle che potrebbero diventare illegalmente considerate dovute e pertanto esigibili da parte di GIANNELLI ROBERTO / ROBERTO GIANNELLI / GIANNELLI Roberto / Roberto GIANNELLI / Giannelli Roberto a titolo oneroso, con la presente, si Concorda e Conviene che GIANNELLI ROBERTO / GIANNELLI Roberto debitamente sottoscrivano l'impegno a:
- A) funzionare e servire come mezzo di trasmissione a beneficio del "Creditore", garantendo al "Creditore" la capacità di impegnarsi in commercio con altre persone giuridiche/soggetti giuridici;
- B) difendere, far indennizzare e conservare integro il "Creditore" da e contro ogni e qualsiasi responsabilità, reclami, richieste, ordini, citazioni, ordinanze, sentenze, danni, costi, perdite, pignoramenti, imposte, depositi, cause, azioni legali, sanzioni, multe, interessi e spese di sorta, sia in assoluto che nel contingente, illegalmente richiesti e che potrebbero

3

Palle Thorker

essere illegalmente considerati dovuti, esistenti al presente e/o nascenti in futuro, comunque evidenziati, sostenuti da e imposti a GIANNELLI ROBERTO / GIANNELLI Roberto e per qualsiasi motivo, scopo e causa di sorta, da parte di ENTI GIURIDICI, PERSONE GIURIDICHE, SOGGETTI GIURIDICI, mantenendo in essere ogni contratto in onore concordato con Esseri Umani e ogni contratto corredato da consenso in forma scritta, privo di vizi occulti, sottoscritto da Roberto Trustee Giannelli (investito dal Legale Rappresentante ultimo protocollo nº 18721/2021 del 14/05/2021 COMUNE di Castelfranco Emilia (MO);

- 6) La Costituzione dell'Ente in Trust GIANNELLI ROBERTO denominata "Statuto" è parte integrante del trust individuale (living trust) "Giannelli Roberto" e preliminare al trust di scopo, redatto per alti motivi umanitari e va precisato che il disponente del TRUST stesso è estraneo e superiore in quanto esistente in vita ad ogni e tutti gli Ordinamenti Giuridici per la sua qualità di Entità Pre Giuridica, quindi tangibile e mai sottomesso a creazioni, opera di suoi simili, cui non è concesso/attribuito consenso consapevole, l'opera di una Entità Pre Giuridica resta quindi intangibile, fino a quando si esprime in onore con gli altri Esseri Umani.
- 7) Il TRUST autodichiarato è ammissibile e legittimo, come da sentenze Cass. civile n. 10105 del 9 maggio 2014, Cass. penale del 16 aprile 2015, n. 15804, Cass. penale del 3 dicembre 2014 n. 50672, Cass. civile del 19 novembre 2012 n. 20254, Cass. civile n. 24813/2008, Cass. civile del 22 novembre 2011 n. 28363, Cassazione del 26.10.2016 n. 21614, che riconoscono il "trust autodichiarato come meritevole di tutela".
- 8) Il Disponente/Settlor ha deciso di dotarsi della legge di diritto internazionale di Jersey (autodichiarato), come previsto dall'art. 6 al secondo capitolo della convenzione dell'Aja Loi applicable/Applicable law del 1° luglio 1985, ratificata dal capo dello STATO Italia in forza della legge N°364 del 16 Ott 1989;
- 9) All'esistenza in vita del *Living Trust* è stata ampia pubblicità attraverso mezzi di notifica riconosciuti, al MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, all'AGENZIA NAZIONALE DELLE ENTRATE, al DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, all'AGENZIE DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, all'AGENZIA DEL DEMANIO, alla DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, alla DIREZIONE PROVINCIALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI **BORGO SAN LORENZO (FI), al COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)**, nonché all'ALTO COMMISSARIATO PER I DIRITTI UMANI DI GINEVRA.
- 10) Al TRUST sopra menzionato è stato riconosciuto lo stato giuridico di cui si è dotato e conseguentemente assegnato dall'Agenzia delle Entrate in stato Italia il Codice Fiscale XXXXXXXXXX con codice ATECO XXXXXX per tipo di attività ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI e natura giuridica 54-Trust e con codice doganale EORI IT XXXXXXXXXX per la registrazione e l'identificazione degli operatori economici ed altre persone impegnate in attività tra gli Stati membri dell'Unione Europea e che quindi è da considerarsi un <u>Trust ESTERO</u> in Rappresentanza Estera della Persona Giuridica operante in territorio Nazionale Italia (ex art. 2 L.605/1973);

11) SCOPO E ATTIVITA' DEL TRUST

a) Lo scopo del trust è l'Alto Scopo morale di promuovere, onorare e tutelare l'esistenza in vita dei beneficiari del proprio Stato e quella della discendenza dello stesso, difendere i diritti umani in ottemperanza degli OBBLIGHI GIURIDICI previsti nel Diritto Internazionale *rectius* in ossequio alla Risoluzione ONU 60/147 del 2005 e come espressamente indicato dalla C.E.D.U., dalla D.U.D.U. dalla Convenzione dei Diritti del Fanciullo e dalla Convenzione dell'Aja ratificati dallo Stato Italiano in Leggi di ratifica n°881/77, n°848/55, n°176/91 e n°364/89, nonché dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea, dal Trattato di Lisbona, dalla Convenzione Supplementare sull'abolizione della schiavitù e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù, dalla Carta Sociale Europea, dalla Carta Europea dei Diritti Umani nella città, dalla Convenzione di Bruxelles e dal Progetto sulla responsabilità nel Diritto Internazionale degli Stati e dei suoi rappresentanti (DPR 29 settembre 1973, n. 601, recante la "Disciplina delle agevolazioni tributarie" che all'articolo 41, rubricato in "Accordi ed Enti internazionali").

b) Difesa e Tutela Diritti Umani e loro applicazione Art.2/5/11/13/16 Costituzione Repubblica Italia ,Difendere e tutelare i fanciulli ai sensi della ratifica Convenzione Diritti del Fanciullo come da Legge 176/1991, difesa della famiglia e tutela dell'educazione e istruzione art. 29/30/31/32/33/34 Costituzione Repubblica Italia e dettami fondanti dai padri Costituenti, Crescita Educazionale, Sviluppo intellettivo attraverso i migliori metodi di istruzione ad oggi riconosciuto dalle direttive Internazionali e recepite negli ordinamenti degli Stati in ottemperanza degli obblighi di difesa e tutela dei Fanciulli. Integrità Psico Fisica dei Fanciulli in nucleo familiare o situazione protetta con ausilio e supporto di professionisti del settore Medico Specialistico sia Nutrizionale che Psico Attitudinale, Sviluppo di programmi educazionali in difesa della sana crescita dei fanciulli approvvigionamento alimentare e tutela dell'alimentazione, supporto sanitario secondo i protocolli medici recepiti attraverso OMS per la tutela e integrità fisica dei fanciulli e minori, cooperazione con le istituzioni per programmi volti a tutelare i fanciulli minori nelle strutture Case Famiglie per una vigilanza attiva onde evitare situazioni di non controllo e attenzione della salute ed integritaà psico fisica in tutte le fasi dell'affido per difesa dei fanciulli, approvvigionamento di tutte le derrate alimentari e supporto medico specialistico delle situazioni bisognose per evitare allontanamenti in condizioni di indigenza o di stato di necessità, supervisione di tutte le fasi in situazioni possibili allontanamenti e a difesa dei fanciulli in situazioni di pericolosità per la loro integrità psico fisica onde salvaguardare l'interesse dei fanciulli e minori, monitoraggio di tutte le fasi in situazione di intervento di assistenti sociali o delle istituzioni in cooperazione per la salvaguardia esclusiva dei fanciulli e minori per totale tutela in ogni passaggio con pieni poteri di azione in esclusivo beneficio di fanciulli e minori. Compiere ed incentivare studi e ricerche, raccogliere, elaborare, diffondere dati e notizie in campo nazionale ed internazionale per monitorare situazioni e fenomeni inerenti la formazione.

drientamento, inserimento nel mondo del lavoro, integrazione sociale, turismo e sport anche a favore di persone svantaggiate sia per condizioni fisiche che psicologiche, sociali, familiari, calcolo usura bancaria, studi e consulenza monetaria, nonché tematiche inerenti la gestione salute, della bellezza, del settore dell'alimentazione, diete vegane e vegetariane, terapie olistiche, del wellness, della cultura biologica, green economy, tutela del territorio e dell'ambiente, della flora e della fauna, sviluppo di attività agricole e rilancio economico dei territori depressi, favorire nuovi modelli economici basati sulla cooperazione e nuovi modelli sociali di convivenza.

c) Promuovere qualsiasi forma di attività anche tramite eventi, workshop, seminari, corsi di approfondimento, in sinergia con enti, istituzioni anche universitarie, pubbliche, private, nazionali ed internazionali, instaurare rapporti e sinergie con produttori agricoli ed artigiani locali, curare la pubblicazione di libri, saggi, lavori, nonché promuovere seminari e corsi per inserimento giovani, adulti in mobilità, implementare corsi, seminari in ogni settore culturale e che esemplificativamente si enunciano nella pedagogia, sociologia, filosofia, anche orientale, tutela dei beni storici ed artistici, ville e dimore storiche, organizzare eventi nelle stesse, pittura, teatro, letteratura e musica, antropologia e religione, giornalismo, marketing commerciale, libertà finanziaria, culturale, territoriale e mettere in atto strategie ed azioni per promuovere cultura diffusa, nonché turismo eco sostenibile. Inoltre promuovere consulenze per compravendita e ristrutturazione immobili, Mutua sanitaria Integrativa, sviluppo ed nuove tecnologie in ambito curativo, servizi per la famiglia, gestire periodi di transizione di attività pregresse che non rispondono integralmente all'intento etico già affermato, fino alla concreta trasformazione delle stesse.

d) Ogni e tutti i contenziosi sono disponibili e depositati presso il notaro pregiuridico roberto di STATO giannelli in forma di euro scritturali, nel caso sia dimostrata la legittimità del debito, sarà sufficiente fornire le coordinate bancarie, come si evince dall'ordinanza 06/09/16 (tribunale di Bolzano) resa nella pendente esecuzione forzata rg 216/14, che afferma: "quanto, invece, alla violazione dell'art 127 (ex art 105) del trattato istitutivo dell'Unione Europea, non si capisce per quale motivo la creazione di moneta attraverso il sistema bancario possa violare tale norma, che nulla dispone in tal senso, come è assolutamente irrilevante il riferimento all'art 10 TUB, che non vieta tale sistema, posto che comunque l'Euro è una moneta non rappresentativa, per cui non è richiesto un controvalore per ogni biglietto stampato come all'era del sistema aureo...". e che – per il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della vostra Costituzione – tutti, non solo le banche, possono creare denaro elettronico fiduciario denominato in euro, perché a nessuno viene vietato di farlo (la semplice emissione contro denaro preesistente è invece normata e limitata ai possidenti i requisiti di legge); ovvero il valore di riferimento è il capitale umano (Human Capital), è proprietà afferita ad ogni e tutti gli esseri umani in quantità illimitata e non confinabile in limiti di sorta; per tale realtà riconosciuta roberto giannelli è nella Vostra accezione: Banca, con capitale afferito illimitato e con mandato a eseguire ogni sorta di pagamento, all'interno del Vostro limitato ed illegale sistema finanziario, con moneta scritturale, originata dal: "Human Capital" che ad egli appartiene. Deus Meumque Jus;

GIANNELLI ROBERTO/ GIANNELLI Roberto, a titolo oneroso, con la presente dichiarazione espressamente riconosce, consente e concorda che <u>il Creditore non può e non deve, in nessun caso, né in alcuna maniera, essere ritenuto una persona con funzione di alloggio, né il garante di GIANNELLI ROBERTO / GIANNELLI ROBERTO</u>

12) INDIVIDUAZIONE DEL TRUSTEE

GIANNELLI ROBERTO nato a Firenze il 14 dicembre 1963, nella qualità di proprio STATO personale di Personalità Giuridica e nell'esercizio delle sue funzioni di Trustee del living trust Giannelli Roberto, segregante "GIANNELLI ROBERTO" e "GIANNELLI Roberto", è autorizzato ad operare come Amministratore Fiduciario Trustee Tutore e Curatore, sollevando roberto di STATO giannelli dall'interazione con Ordinamenti Giuridici, creati ex nihilo, ens legis, che per questo motivo sono impossibilitati ad interagire con l' Entità Pre Giuridica, quale è roberto di STATO giannelli.

Roberto Trustee Giannelli, nelle sue qualità espresse è garante, affidatario e amministratore in forma unica ed esclusiva in qualità di Amministratore fiduciario, Trustee, Soggetto oggetto di tutela, salvaguardato, protetto e cautelato nel Diritto Internazionale, nell'unica Cura nonché Tutela in salvaguardia degli interessi ad esclusivo beneficio dell'individuo, persona umana ed essere umano " roberto giannelli " beneficiario unico ed universale, in virtù della propria personalità giuridica e piena capacità di agire negli atti e nei contratti (ex. Art.16 parte terza legge di ratifica n°881/1977); sottoscrittore della D.U.D.U. e della C.E.D.U., Ambasciatore di Pace con l'Alto obiettivo di Scopo morale del Trust difensore dei Diritti Umani (come da punto 11.a).

La nomina di "Roberto Trustee Giannelli" nella propria qualità espressa è enunciata ai sensi ex art. 74 del D.P.R. 445/2000, ex art. 15 L. 183/2011 e ex art. 15 Comma 2 L. 59/1997: "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (ex art. 46 e 47 D.P.R.445/2000), nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato", come previsto anche dall'Art. 2645-ter c.c. "Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche."

Pertanto la POTESTA' STATALE, la quale comprende la potestà legislativa, la potestà esecutiva e la potestà giudiziaria, per effetto della segregazione delle posizioni giuridiche in Trust così espresse "GIANNELLI ROBERTO" e "GIANNELLI Roberto", è ESTINTA e non ha mai avuto luogo per "Atto di Nascita" non correttamente redatto dall' uff. Stato Civile del COMUNE di Castelfranco Emilia (MO) in data 14/05/2021 N° Parte I/ II Serie A/B, con la conseguente ESTINZIONE e NULLITA' dell' Atto stesso e di tutte le presunte responsabilità giuridiche (penali, civili, amministrative, oggettive, contabili,

M rayee frull

fiscali e disciplinari), pendenti e/o definite, ascritte erratamente e in abuso in capo alle posizioni giuridiche ora correttamente ripristinate e disposte in Trust per UNICA TITOLARITA' delle stesse dal sottoscritto, e sono in amministrazione fiduciaria esclusiva di **Giannelli Trustee Roberto**, Unico Titolare del nome in Trust "**Giannelli Roberto**" segregante tutte le posizioni afferenti e disposte in TRUST ora conosciuto come "**GIANNELLI ROBERTO**".

Per quanto riguarda le responsabilità genitoriali, le responsabilità contrattuali da inadempimenti di obbligazioni derivanti da contratti e/o da altre forme atipiche e le responsabilità extracontrattuali, fatte salve cause di giustificazione, è facoltà di Roberto Trustee Giannelli dirimerle secondo il principio della responsabilità morale.

Ne consegue che la potestà legislativa e la potestà esecutiva, per la tutela degli interessi delle posizioni giuridiche in Trust e nel rispetto dei vincoli derivanti da tutti i Trattati Internazionali, sono incorporate nel Titolo quale espressione dell'autonoma legittimazione derivante dall' extraterritorialità, dal punto di vista soggettivo, del Trust, entificabile in uno **Stato Estero**, e tali poteri sono esercitati da **Roberto** Trustee **Giannelli**, unicamente in amministrazione fiduciaria esclusiva del Trust denominato **Giannelli Roberto** invocando per lo scioglimento di ogni riserva "Rebus sic stantibus".

13) QUALITA', POTERI ED OBBLIGHI DEL TRUSTEE

Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva, egli inoltre può comparire nella sua qualità di Trustee a notai, pubblici ufficiali, solicitors ed a qualunque autorità pubblica senza che gli si possa mai eccepire la mancanza o indeterminatezza di poteri (Ex Art. 11 L.364/89).

- a) Il Trustee è soggetto esclusivamente allo scopo del TRUST.
- b) Il Trustee dispone dei beni del trust nei limiti dello scopo di quest'ultimo, e senza dover mai giustificare il proprio comportamento se non confronti del disponente e di autorità riconosciute dalla propria giurisdizione;
- c) Egli ha tutti i poteri che spettano ad un proprietario al fine di mantenere, gestire financo alienare i beni disposti nel trust nel conseguimento dello scopo del trust:
- Qualora tra i beni del trust siano incluse azioni o quote di società, il Trustee non avrà alcun obbligo di partecipare alla loro gestione o di nominare persone che partecipino alla amministrazione della società;
- e) Il Trustee ha, ed esercita, in pieno potere la qualità di Amministratore fiduciario, Trustee, Tutore e Individuo Soggetto di tutela in Diritto Internazionale, attestando la rivendicazione della personalità giuridica (ex art. 16 parte terza ratifica L. 881/1977) con pubblicità di atto TRUST con alto obiettivo di scopo umanitario, in base al principio di sussidiarietà (ex Art. 118 c.2 Cost.);
- f) Egli è il solo che ha Titolo per agire in qualità di Amministratore Fiduciario / Trustee, Tutore e Curatore delle posizioni giuridiche in Trust "GIANNELLI ROBERTO" segregante posizioni giuridiche nonché i Titoli e Vincoli afferenti in Nome in TRUST così espresse: "GIANNELLI ROBERTO" e "GIANNELLI di Roberto" e tutte le estensioni grafiche e/o inversioni, stringhe, codici alfanumerici riconducibili ad essi.
- g) Il Trustee potrà, modificare gli articoli dello statuto e la natura del trust solo previo consenso del disponente;
- h) Il Trustee è tenuto verso terzi a qualificarsi sempre come tale per qualunque ragione attinente agli interessi del Trust:
- i) Il Trustee secondo la sua discrezionalità, nel rispetto della propria legislazione, dovrà mantenere la più assoluta riservatezza sulle vicende patrimoniali del trust:
- j) In casi particolari di necessità e urgenza identificati a discrezione del Trustee, sarà possibile disapplicare temporaneamente la normativa statuaria senza specifiche formalità. Eventualmente quindi il Trustee potrà ad tempus considerare sé stesso e persone o cose a lui care come beneficiari dei beni del trust oppure dell'assistenza in cui risiede lo scopo del trust, (c.f. Risol., 278/E del 04/10/2007).
- k) L'agire del Trustee nell'esercizio sue funzioni deve essere rispettoso dell'ordine pubblico e del buon costume del territorio ospitante; in nessun caso è soggetto a norme di Diritto Positivo di altri STATI esistenti e operanti sul medesimo territorio geografico.
- Nell'esercizio sue funzioni il Trustee si adopera per difendere lo scopo del TRUST e conservare integro il patrimonio negando il consenso alle pretese di terzi che potrebbero essere imposte a "GIANNELLI ROBERTO", " GIANNELLI Roberto", " Giannelli Roberto "e per qualsiasi motivo, scopo e causa di sorta, da parte di ENTI GIURIDICI, PERSONE GIURIDICHE, SOGGETTI GIURIDICI.
- m) Pur non essendo necessario al momento conservare un libro degli eventi, non si esclude che in un momento futuro ciò possa avvenire, compresa la nomina di guardiani ed altri Trustees definendone le funzioni ed i poteri, come quelli successori:
- n) L'elenco dei poteri del Trustee enunciati nel presente atto è esemplificativo e non esaustivo.

14) COMPENSI E RIMBORSI SPESE DEL TRUSTEE

Per l'espletamento e l'esercizio delle sue funzioni non sono previsti compensi al Trustee, ma a lui spetteranno tutti i rimborsi per le spese realizzate e documentate al fine di mantenere, gestire ed incrementare il trust per gli scopi di cui sopra.

15) DOMICILIO ELETTIVO E DI AFFARI DEL TRUST

Il domicilio elettivo dell'Ente trust viene assegnato all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC rg.qiannelli@postecert.it

16) LEGGE REGOLATRICE

Ai sensi dell'Art. 6 della convenzione dell'Aja ratificata in legge N°364 del 1989, viene manifestata espressa volontà di dotarsi della legge di Jersey (Jersey law) e soggetta solo alla stessa.

17) CONFERIMENTO INIZIALE E SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO

Per patrimonio del trust si deve intendere il complesso delle situazioni giuridiche soggettive, suscettibili di valutazione economica, di cui è titolare il Trustee rispetto alle quali egli deve adempiere alle obbligazioni del suo ufficio. Nel presente STATUTO, i termini "trust" e "fondo" potranno essere intercambiabili. È disposta la segregazione dei beni in vincolo di TRUST (ex Artt. 11 e 12 L.364/89) ed il trasferimento in TRUST GIANNELLI ROBERTO di alto scopo umanitario in giurisdizione internazionale di tutti i TITOLI e VINCOLI ascritti alle posizioni giuridiche in trust denominati: GIANNELLI ROBERTO ovvero ROBERTO GIANNELLI e GIANNELLI ROBERTO. Essendo il Patrimonio dell'Ente segregato in vincolo di TRUST sussiste perfetta separazione dal patrimonio personale del Trustee.

18) REDDITO DEL TRUST

Per reddito del trust in senso omnicomprensivo si deve intendere ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dall'attività del Trustee nell'esercizio sue funzioni, dai beni in trust o mantenuta presso intermediari abilitati all'investimento che sia utilizzato dal Trustee come incremento del fondo o per devoluzione ai vari beneficiari.

- A) Nel rispetto della volontà del Trustee e delle norme regolatrici lo statuto, potranno formare reddito del trust i beni o diritti o vincoli che chiunque vorrà conferire gratuitamente con i relativi frutti, tenendo conto dell'art.15 della Convenzione di Vienna entrata in vigore il 27 Gen 1980 per i paesi che hanno espresso adesione, il reddito che eventualmente si dovesse costituire nel fondo, assolti costi e spese di gestione inerenti il trust, potrà sotto il controllo del Trustee, essere conservato nel fondo con incremento crescente per un congruo lasso di tempo, prima del suo trasferimento verso il/i beneficiario/i.
- B) L'utilizzo del reddito del trust da parte del Trustee deve concorrere al perseguimento dello scopo del trust stesso.

19) RENDICONTO DEL TRUST, LIBRO DEGLI EVENTI, GUARDIANI ED ULTERIORI TRUSTEE

- A) Il Trustee potrà secondo i modi e tempi da stabilire, realizzare un rendiconto della gestione del fondo/trust da esibire ad eventuali investitori e beneficiari aventi diritto, contenente le informazioni necessarie per la loro tutela.
- B) Pur non essendo necessario al momento conservare un libro degli eventi, non si esclude che in un momento futuro ciò possa avvenire, compresa la nomina di guardiani ed di altri Trustees definendone le funzioni ed i poteri, come quelli successori.

20) ENTRATA IN VIGORE, DURATA, REVOCABILITA' DEL TRUST

- A) La presente dichiarazione ha effetto di dare immediata notifica dell'esistenza pregressa del Living Trust a partire dalla data del 14 maggio 2021 e di non essere mai venuta meno e di arrestare qualsiasi azione in essere passata futura e immediata di qualsiasi azione pretestuosa di terze parti esterne allo scopo del trust e che mai hanno posto in essere con il Trustee presunti contratti eventualmente reclamati. Per eventuali confutazioni dovranno contestualmente e non disgiuntamente essere confutati gli Atti di Certificazione quali Autodichiarazione di Esistenza in Vita e Autodichiarazione della Qualità di Legale Rappresentante già allegati alla Costituzione dell'Ente in Trust GIANNELLI ROBERTO in data 14 maggio 2021.
- B) Gli effetti del TRUST sono immediati e pregressi dalla data del 04 giugno 1971
- C) La durata del TRUST è continuativa e ogni e tutti i suoi effetti si perpetueranno fino alla morte, vale a dire la cessazione definitiva di tutte le funzioni vitali e facoltà del "Creditore" roberto di STATO giannelli.
- D) In caso di morte e nell'ipotesi di incapacità di intendere e volere, temporanea o duratura del Trustee, l'intero patrimonio del trust GIANNELLI ROBERTO sarà tutelato da Patrizia Arimondi luogo e data di nascita Palaia (PI), il 01 giugno 1968 per far confluire in mano al beneficiario qui e ora designato e individuato in Patrizia Arimondi il quale dovrà tenere integro il patrimonio e perseguirne lo scopo.
- E) In qualsiasi momento, il Trustee in accordo con il Disponente/Settlor potrà nominare come "Disponenti successivi" in primis **Alessandra Gallorini** e/o altre persone previo accordo.
- F) In qualsiasi momento, il Disponente potrà revocare il mandato al Trustee sostituendolo e/o sciogliendo il TRUST.

21) REGISTRAZIONE DEL TRUST

È stata disposta la Registrazione/Notifica del Trust Extraterritoriale presso gli organi ed Enti preposti in STATO Italia come evidenziato nel al punto 9).

22) GIURISDIZIONE EXTRATERRITORIALE E FORI COMPETENTI

In seguito all'espressa volontà di dotarsi della legge di diritto internazionale denominata Jersey law Trust, si ratifica che, essendo il Trust in giurisdizione internazionale, non è e non può assoggettarsi ad alcuna giurisdizione o amministrazione in territorio Amministrativo / Penale di STATO Italia, senza previa accettazione del Trustee.

23) PROTECTOR/GUARDIAN RUOLO

In seguito all'espressa volontà di dotarsi della legge di diritto internazionale, denominata Jersey Law, si ratifica che, il Protector e/o Guardian, è definito ed individuato in tutte le sue funzioni e competenze, nonché poteri definiti dalla Legge di Jersey in **Patrizia** Trustee **Arimondi**, venuta alla luce in data **01-giugno-1968** a **Palaia** (PI).

NOTE INTEGRATIVE

La presente dichiarazione è presentata come pubblicità di consapevole conoscenza e realizzazione dello "status" Pre Giuridico di **roberto** in STATO **famigliare GIANNELLI** e di Nazione per nascita **Di Coste** e delle sue facoltà evidenziate, lo scopo è di rendere tale Atto pubblico al fine di salvaguardare il prossimo da azioni illegali, che possano comportare oneri di rimedio, come tale si dispone sia consegnato per conoscenza a tutti gli uffici pubblici ed amministrativi del Comune di **Vicchio (FI)** ed a tutti gli ENTI di Pubblica Amministrazione del territorio nazionale e comunale collegati.

Intentare azioni senza fornire risposte in merito e/o fare eccezione di comprensibilità e/o dichiarare non ricevibile il presente documento, significa dare assenso e validità alla motivazione, sono azioni che determinano come conseguenza legale nel Vostro Ordinamento Giuridico il valore di accettazione del contratto qui contenuto.

Ad evitare equivoci: ogni richiamo da parte di Roberto Giannelli / roberto giannelli all'Ordinamento Giuridico in STATO ITALIA ESECUTORE attraverso la Repubblica ITALIA Garante, non è origine di consenso (la conoscenza non è consenso) nei confronti della stessa; roberto Vivente e beneficiario di STATO GIANNELLI di Nazione per nascita Di Coste è ENTITA' estera, Pregiuridico, estraneo alla Vostra giurisdizione, sia che Vi appelliate al Diritto Positivo Italiano che alla Admiralty Law o qualsiasi altro artefatto Giurisdizionale.

NOTE LEGALI CHIARIFICATRICI:

ex art. 2 L.605/1973

- Il nome nella grafia **GIANNELLI ROBERTO / GIANNELLI Roberto / Giannelli Roberto** è designazione di ENTE TRUST, nonché DEBITORE di **roberto giannelli / Roberto Giannelli.**
- I Nomi e dati sensibili di GIANNELLI ROBERTO / GIANNELLI Roberto / Giannelli Roberto / roberto giannelli / Roberto Giannelli, sono oggetto di tutela del TRUST GIANNELLI ROBERTO, e tutelati ai sensi del GDPR 679/2016 da qualsiasi uso, registrazione impropria, utilizzo, trasmissione a terzi, e qualsiasi altra finalità é NEGATA in ogni sua forma e artifizio, senza PREVIO CONSENSO sottoscritto del Trustee DESIGNATO Roberto Giannelli, come unico disponente del Diritto.
- Il Nome é formato da Prenome e dal Cognome (At.6 c.c.legge Stato Italia).
- Art.22 Costituzione Repubblica Italia: Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
- Legge Regolatrice Jersey Law Trust ai sensi Legge 112/1974.
- La Giurisdizione Jersey Law, é esterna al Territorio amministrativo / penale dello Stato Italia, pertanto quest'ultimo é esautorato da qualsiasi potere sul trust **GIANNELLI ROBERTO** e tutto il suo patrimonio, in assenza di accordi firmati e ratificati con il Trustee Unico designato, **Roberto Giannelli**.
- La non ottemperanza da parte di qualsiasi Amministratore, funzionario, dirigente e/o qualsiasi posizione o ruolo essi rivestano in Stato Italia e in qualsiasi luogo, a uno soltanto dei punti del presente Statuto, comporterà il perseguimento ai sensi Ex Art.28 Costituzione Repubblica Italia.
- Qualsiasi alterazione del nome, o il suo uso, senza il consenso, in qualsiasi forma, Stato o luogo, comporterà il perseguimento degli autori, qualsiasi ruolo essi rivestano, sia in sede Nazionale che Internazionale, presso le sedi competenti.

Il foro di attinenza sarà individuato sulla base più favorevole al Trustee e allo scopo del TRUST.

Si afferma di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n° 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Debitore

GIANNELLI ROBERTO / ROBERTO GIANNELLI / Giannelli Roberto / Roberto Giannelli / GIANNELLI Roberto / Roberto GIANNELLI

FIRMA

Il "Creditore" accetta la firma di Roberto GIANNELLI

lo **Roberto** trustee **Giannelli,** resa ed edotta la parte delle responsabilita' penali di dichiarazioni false dichiaro che è vera e autentica la superiore firma ed è stata apposta in mia presenza

Lugano (CH) il 03/09/2021 Prot interno n° rg-006-09-2021

> Amministratore Fiduciario, Trustee & Individuo tutelato in Diritto Internazionale

Roberto Giannelli

- Firmatus ad libitum, in perpetuum et salvis iuribus -

La dichiarazione può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero sottoscritta e trasmessa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identificazione del sottoscrittore, all'ufficio competente tramite fax, per via telematica (P.e.c.), altra persona incaricata oppure a mezzo posta così come previsto dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000. Esente da imposta di bollo ex art.37 D.P.R. 445/2000.

Avv. Francesco Adami, notaio in Lugano, Svizzera

NOTAIO

Avv. Francesco Adami, notaio in Lugano, Svizzera

	APOSTILLE	
(Convention	de la Haye du 5 octobre	1961)

- Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)
 Il presente atto pubblico
- 2. è stato firmato da Francesco Adami
- 3. operante in qualità dinotaio.....
- 4. è munito del sigillo/bollo di notaio.....

Attestato

- 5. in Bellinzona
- 6. il ... 14 settembre 2021
- da Cancelleria dello Stato
- 8. col numero 5 1956
- 9. Sigillo/bollo
- 10. firma



CARLO VANINA Segretario

Tassa Fr. 35.-